

**REGOLAMENTO
GRUPPO FORZA ITALIA - BERLUSCONI PRESIDENTE
XVIII LEGISLATURA**

Articolo 1 - Costituzione e Finalità

È costituito il Gruppo "Forza Italia - Berlusconi Presidente", di seguito denominato "Gruppo", ai sensi del Capo IV del Regolamento del Senato della Repubblica, quale organo necessario per lo svolgimento delle funzioni proprie del Senato della Repubblica.

Il Gruppo è costituito dai Senatori eletti nelle liste elettorali contrassegnate dal simbolo "Forza Italia - Berlusconi Presidente", o eletti nei collegi uninominali, che abbiano reso dichiarazione di appartenenza al Gruppo alla Presidenza del Senato, ai sensi dell'art. 15 del Regolamento del Senato della Repubblica.

Possono aderire al Gruppo, successivamente al momento della propria costituzione, i Senatori che presentino domanda di ammissione la quale deve essere accolta dalla maggioranza dei componenti dell'Assemblea del Gruppo.

L'ammissione comporta l'accettazione del presente Regolamento, nonché di tutti gli altri atti finalizzati a disciplinare la vita e il funzionamento del Gruppo.

Articolo 2 - Principi

Il Gruppo riconosce e valorizza come propri principi fondativi il pluralismo e il confronto interno, nel rispetto e nella piena valorizzazione dell'apporto e del contributo personale di ogni Senatore alla attività del Gruppo medesimo, finalizzati all'elaborazione degli indirizzi politici del Gruppo secondo le modalità previste dal presente Regolamento.

Ogni componente del Gruppo si attiene agli indirizzi elaborati dal Gruppo e deliberati dagli Organi del medesimo.

È comunque garantita la libertà di coscienza su specifici temi di rilevante natura etica.

I Senatori aderenti al Gruppo sono tenuti a partecipare ai lavori del Gruppo e degli organi del Senato dei quali siano componenti, dando tempestiva comunicazione nel caso di impossibilità di partecipare agli stessi, al Presidente o al Capogruppo di Commissione o Giunta, o a loro delegati.

Articolo 3 - Organi

Sono organi del Gruppo:

- ✓ l'Assemblea;
- ✓ il Presidente;
- ✓ Il o i Vice Presidenti;
- ✓ Il Tesoriere;
- ✓ Il o i Segretari;
- ✓ l'Ufficio di Presidenza;
- ✓ Il Direttivo.

Articolo 4 - l'Assemblea

L'Assemblea è costituita dai Senatori iscritti al Gruppo.

L'Assemblea è validamente costituita con la presenza di almeno la metà più uno dei propri componenti.

L'Assemblea deve essere convocata almeno due volte l'anno per gli adempimenti previsti dal presente Regolamento, nonché dal Regolamento del Senato.

L'Assemblea è convocata su iniziativa del Presidente.

L'Assemblea è convocata, salvo ragioni di particolare urgenza insindacabilmente decise dal Presidente, con almeno 48 ore di anticipo, mediante comunicazione contenente specifico Ordine del Giorno e luogo anche con posta elettronica o short message system.

L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Gruppo.

L'Assemblea delibera:

- a. sulle linee di indirizzo politico e parlamentare, in stretta conformità con le determinazioni assunte dal movimento politico "Forza Italia";
- b. sull'elezione del Presidente dell'Assemblea;
- c. sull'approvazione del bilancio preventivo;
- d. sull'approvazione del rendiconto di esercizio;
- e. sulle richieste di adesione di nuovi Senatori, ai sensi dell'art. 1 del presente Regolamento;
- f. sull'elezione degli altri organi previsti dall'art. 3 del presente Regolamento;
- g. sull'irrogazione delle sanzioni comminate ai sensi dell'art. 15 del presente Regolamento e sui relativi ricorsi;
- h. sulle questioni previste dal presente Regolamento;
- i. sulle altre questioni, non previste nel presente articolo, iscritte all'Ordine del Giorno dell'Assemblea su decisione del Presidente;
- j. sulle questioni la cui iscrizione all'Ordine del Giorno sia richiesta da almeno un terzo dei Senatori, con le modalità di cui al comma 9 del presente articolo;
- k. dove non espressamente indicata un differente quorum, le deliberazioni dell'Assemblea si intendono approvate con la maggioranza semplice dei presenti.

L'Assemblea deve essere convocata, entro una settimana e non prima di tre giorni, qualora ne faccia richiesta scritta almeno un terzo dei Senatori.

Le votazioni si intendono effettuate con alzata di mano. Possono svolgersi con procedimento di voto segreto qualora ne faccia richiesta un terzo dei componenti. Le votazioni che attengano a persone sono svolte tassativamente con scrutinio segreto. È consentita, qualora un componente dell'Assemblea ne faccia richiesta, l'approvazione per acclamazione.

Di ogni seduta di Assemblea deve essere redatto verbale, a cura del Segretario di Assemblea, la cui approvazione deve essere svolta nella successiva Assemblea di Gruppo.

Art. 5 - il Presidente

Il Presidente è eletto ad inizio della legislatura con le modalità di cui all'art. 15 del Regolamento del Senato.

Il Presidente è eletto con la maggioranza assoluta dei componenti del Gruppo.

Il Presidente è il legale rappresentante del Gruppo. Egli esprime l'indirizzo politico del Gruppo ed assolve alle funzioni di rappresentanza del Gruppo.

Il Presidente esercita la propria attività in conformità a quanto stabilito dal presente Regolamento, nonché dal Regolamento del Senato.

Il Presidente convoca e presiede l'Assemblea, nonché l'Ufficio di Presidenza, garantendone il buon funzionamento.

Il Presidente indica, previo parere dell'Ufficio di Presidenza, i componenti delle Commissioni e delle Giunte, nonché i relativi Capigruppo all'interno delle stesse.

Il Presidente promuove l'azione del Gruppo, secondo gli indirizzi stabiliti dall'Assemblea, in conformità della linea decisa dal movimento politico "Forza Italia".

Il Presidente indica i componenti delle singole Commissioni permanenti, delle Giunte, nonché dei vari organi parlamentari.

Il Presidente può conferire incarichi a singoli componenti del Gruppo per lo svolgimento di specifiche attività.

Il Presidente può essere sfiduciato con apposita mozione approvata con la maggioranza assoluta dei componenti del Gruppo che deve contestualmente indicare il nuovo Presidente.

Il Presidente, entro 30 giorni dal termine della legislatura e sentito il Tesoriere, nomina un liquidatore del Gruppo che provvede alla liquidazione del Gruppo uscente, fatto salvo quanto previsto dall'art. 16 bis del Regolamento del Senato.

Articolo 6 - il Vice Presidente

Il Vice Presidente, o i vice presidenti, sono eletti dall'Assemblea del Gruppo, su proposta del Presidente, con le modalità indicate all'art. 4.

In caso di più Vice Presidenti, è nominato dal Presidente un Vice Presidente Vicario.

Il Vice Presidente Vicario svolge i compiti di supplenza del Presidente in caso di impossibilità, incompatibilità, assenza o impedimento del Presidente.

Ai Vice Presidenti possono essere delegate dal Presidente specifiche funzioni utili all'attività e all'organizzazione del Gruppo.

Articolo 7 - il Tesoriere

Il Tesoriere è eletto dall'Assemblea, su proposta del Presidente.

SENATO DELLA REPUBBLICA

Gruppo Forza Italia - Berlusconi Presidente

Il Tesoriere è responsabile della gestione amministrativa e contabile del Gruppo, secondo le direttive impartite dall'Ufficio di Presidenza del Gruppo e dall'Assemblea nel rispetto di quanto previsto dal Regolamento del Senato e del Regolamento di contabilità dei Gruppi parlamentari.

Il Tesoriere autorizza per iscritto le spese, l'alienazione di cespiti e ogni altra forma di impiego del patrimonio del Gruppo sulla base di quanto indicato nel bilancio di previsione approvato dall'Assemblea.

Il Tesoriere provvede all'Amministrazione del Gruppo per quanto non attribuito dal regolamento alla competenza di altri organi, dando attuazione agli indirizzi dell'Assemblea e compiendo gli atti necessari o utili al buon andamento della gestione del Gruppo e al raggiungimento degli scopi del medesimo.

Il Tesoriere relaziona sulla propria attività e sulla gestione del Gruppo qualora ne faccia richiesta almeno un terzo dei componenti del Gruppo.

Il Tesoriere sovrintende all'attività del Direttore Amministrativo del Gruppo e sottoscrive gli inventari redatti dal Direttore Amministrativo.

Il Tesoriere è responsabile per cinque anni della conservazione e custodia della documentazione relativa all'attività economica e contabile del Gruppo.

Il Tesoriere può essere sfiduciato con apposita mozione approvata con la maggioranza assoluta dei componenti del Gruppo che deve contestualmente indicare il nuovo Tesoriere.

Articolo 8 - il Segretario

Il Segretario, d'intesa con il Presidente, garantisce l'ordinata partecipazione dei Senatori ai lavori dell'Aula, delle Commissioni, delle Giunte, degli organi previsti dal Regolamento del Senato, dell'Assemblea, nonché degli altri organi previsti dal presente Regolamento.

Il Segretario assiste i Senatori sulla linea politica definita dal Gruppo.

Il Segretario assolve gli adempimenti previsti dal Regolamento del Senato.

Art. 9 - L'Ufficio di Presidenza

L'Ufficio di Presidenza (di seguito denominato UP) è composto da:

1. Il Presidente, che lo presiede;
2. Il o i vice Presidenti;
3. Il Tesoriere;
4. Il o i segretari.

L'UP elabora gli indirizzi dell'attività politica e parlamentare del Gruppo deliberati dall'Assemblea e attua gli stessi nel rispetto delle prerogative assegnate dal Presidente dal presente Regolamento ed impartisce al Tesoriere le direttive di cui all'art. 7, comma 2, del presente Regolamento.

L'UP può istituire commissioni su tematiche specifiche di cui fanno parte i componenti del Gruppo ed il cui coordinamento è affidato a singoli Senatori designati dal Presidente. Delle commissioni tematiche possono fare parte anche soggetti esterni al Gruppo scelti su proposta di singoli componenti del Gruppo medesimo approvata dall'UP. La partecipazione alle commissioni tematiche è da intendersi in maniera tassativamente

gratuita e non può dare luogo, neanche a titolo di rimborso, ad alcun tipo di corresponsione economica in favore dei suoi componenti.

L'UP nomina, su proposta del Presidente, il Direttore Amministrativo.

L'UP istituisce, su proposta del Presidente, il Direttivo.

L'UP sovrintende, d'intesa col Tesoriere, all'Amministrazione del Gruppo e delibera, entro il 28 febbraio di ciascun anno solare la proposta di bilancio di previsione in corso e di rendiconto dell'esercizio precedente che dovranno essere sottoposte all'approvazione dell'Assemblea.

L'UP è convocato con le medesime modalità previste dall'art. 4 e delibera a maggioranza dei presenti. Di ogni riunione deve essere redatto apposito verbale, sottoscritto dal Presidente, dal Direttore Amministrativo e dal Segretario, nonché, con riguardo alle materia di natura economica e contabile, dal Tesoriere.

Su proposta del Presidente, possono essere invitati soggetti esterni all'UP al fine di esaminare specifiche questioni che attengano al funzionamento del Gruppo e allo svolgimento dell'attività parlamentare.

Il Presidente può, con propria decisione, integrare l'Ufficio di Presidenza con i Capigruppo designati dal Gruppo nelle singole Commissioni ai sensi dell'art. 11 del presente Regolamento.

Articolo 10 - il Direttivo

Il Direttivo è istituito, su proposta del Presidente, dall'Ufficio di Presidenza.

Il Direttivo è composto da:

1. Il Presidente, che lo presiede;
2. Il o i vice Presidenti;
3. Il Tesoriere;
4. Il o i segretari;
5. I capigruppo delle commissioni permanenti del Gruppo.

Possono altresì essere nominati nel Direttivo singoli Senatori su proposta del Presidente, approvata dall'Ufficio di Presidenza.

Sono invitati permanenti i Senatori aderenti al Gruppo che ricoprono cariche all'interno del Senato.

Possono essere invitati, dal Presidente o dall'Ufficio di Presidenza, a partecipare al Direttivo, senza diritto di voto, altri Senatori aderenti al Gruppo in ragione degli incarichi anche di coordinamento di aree tematiche dagli stessi ricoperti.

Articolo 11 - I Capigruppo di Commissione

Nelle Commissioni Permanenti, nelle Giunte, nonché negli altri organi necessari allo svolgimento delle attività del Senato, è designato dal Presidente sentito l'Ufficio di Presidenza e i Senatori del Gruppo aderenti all'organo in questione, un Capogruppo.

Il Capogruppo:

- a. garantisce il rapporto tra il Presidente del Gruppo e i Senatori del Gruppo aderenti all'organo;
- b. coordina l'attività del Gruppo con specifico riguardo all'attività della Commissione;

- c. individua, d'intesa col Presidente, la linea del Gruppo in seno alla Commissione di appartenenza per lo svolgimento dell'attività della medesima;
- d. assicura la presenza dei Senatori del Gruppo alle sedute delle Commissioni, delle Giunte o degli altri organi.

Articolo 12 - Il Direttore Amministrativo

Il Direttore Amministrativo è nominato, su proposta del Presidente, dall'Ufficio di Presidenza.

Il Direttore Amministrativo deve essere professionista di comprovata esperienza e competenza.

Il Direttore Amministrativo:

coadiuva il Presidente nello svolgimento delle sue funzioni;

provvede alla riscossione delle entrate e al pagamento delle spese dovute dal Gruppo, previa verifica della regolarità della documentazione giustificativa della spesa;

è responsabile del buon funzionamento del sistema contabile del Gruppo e sovrintende all'attività del personale, anche esterno al Gruppo, dei consulenti incaricati, del materiale tenuta dei documenti contabili, nonché di tutti gli altri adempimenti funzionali alla regolarità contabile del Gruppo previsti dal Regolamento del Senato e dal Regolamento di contabilità del Senato, ivi compresi il libro giornale e il libro degli inventari.

Il Direttore Amministrativo informa costantemente e comunque almeno una volta al mese il Tesoriere in ordine alla gestione economica, finanziaria e contabile del Gruppo; predispone gli schemi di bilancio di previsione e di rendiconto da sottoporre all'Ufficio di Presidenza ai sensi dell'art. 9 del presente Regolamento; predispone gli atti e i documenti necessari alla liquidazione del Gruppo.

Il Direttore Amministrativo, previa comunicazione all'Ufficio di Presidenza, provvede alla trasmissione del rendiconto di esercizio annuale alla società di revisione legale di cui all'art. 16 bis del Regolamento del Senato, almeno trenta giorni prima della data di convocazione dell'Assemblea che deve esaminarlo, attivandosi per acquisire il parere della medesima nei termini utili per l'esame del rendiconto nei tempi previsti dal presente Regolamento e dal Regolamento del Senato.

Il Direttore Amministrativo provvede, su deliberazione dell'Ufficio di Presidenza o su richiesta del Presidente, a richiedere alla società di revisione di cui agli art. 16 bis del Regolamento del Senato la verifica, anche nel corso dell'esercizio, della regolare tenuta della contabilità e la corretta rilevazione dei fatti di gestione nelle scritture contabili.

Il Direttore Amministrativo deve garantire la chiara e trasparente gestione delle risorse del Gruppo, nonché della gestione economica e contabile del medesimo.

Il Direttore Amministrativo deve garantire:

- a. il rispetto della gestione contabile e finanziaria del Gruppo previste dall'art. 16 bis del Regolamento del Senato;
- b. relazionando all'Ufficio di Presidenza sulle medesime e proponendo, qualora necessario, l'adozione delle misure necessarie per l'adempimento di quanto comunque previsto dal Regolamento del Senato stesso;
- c. l'adempimento di ogni altro adempimento previsto dal presente Regolamento non altrimenti disciplinato, ivi compresi i documenti di cui all'art. 14.

Art. 13 - Principi amministrativi e contabili

Le entrate del Gruppo sono costituite:

- a. dai contributi erogati dal Senato ai sensi dell'art. 16 del Regolamento del Senato;
- b. dalle donazioni a favore del Gruppo;
- c. dalle altre attività che costituiscono patrimonio del Gruppo;

Le uscite del Gruppo devono essere esclusivamente finalizzate agli scopi istituzionali indicati dall'art. 16, comma 2 del Regolamento del Senato.

Il bilancio di previsione deve essere approvato entro il 31 marzo di ogni anno solare, garantendo l'esercizio provvisorio per le mensilità precedenti l'approvazione.

Il rendiconto di esercizio deve essere approvato entro il 30 aprile di ogni anno solare ed è composto da:

- a. stato patrimoniale;
- b. rendiconto finanziario;
- c. relazione sulla gestione predisposto dal Tesoriere;
- d. parere della società di revisione di cui all'art. 16 bis del Regolamento del Senato;
- e. il rendiconto è approvato dall'Assemblea è trasmesso al Presidente del Senato entro il 30 aprile dell'anno successivo all'esercizio di riferimento, con allegata una dichiarazione del Presidente del Gruppo che ne attesta l'avvenuta approvazione da parte dell'Assemblea del Gruppo, nonché del giudizio della società di revisione di cui all'art. 16 bis del Regolamento del Senato.

È vietata a qualsiasi titolo e in qualsiasi forma la distribuzione di avanzi di gestione, nonché di qualsiasi altra posta attiva presente nel bilancio del Gruppo, nel rispetto delle norme di legge e regolamentari.

Art. 14 - Pubblicità e trasparenza

Il presente Regolamento è pubblicato, ai sensi dell'art. 15 del Regolamento del Senato, sul sito internet del Senato.

Il presente Regolamento è pubblicato altresì sul sito del Gruppo, se presente.

Devono essere pubblicati sul sito del Gruppo:

- a. l'organigramma del Gruppo;
- b. l'organigramma degli uffici del Gruppo;
- c. i bilanci preventivi del Gruppo, i rendiconti annuali di esercizio del Gruppo, le relazioni delle società di gestione di cui all'art. 16 bis del Regolamento del Senato;
- d. la rendicontazione, su base trimestrale, dei pagamenti effettuati;
- e. i verbali dell'Assemblea del Gruppo, dell'Ufficio di Presidenza, nonché ogni altro documento attinente alla vita del Gruppo deve essere conservato presso i locali del Gruppo assegnati al medesimo ai sensi dell'art. 16 del Regolamento del Senato.

Articolo 15 - Provvedimenti Sanzionatori

Il Presidente del Gruppo, il o i Vice Presidenti, il Segretario possono proporre all'Assemblea del Gruppo l'irrogazione di una delle seguenti sanzioni:

- a. richiamo orale;
- b. richiamo scritto;
- c. sospensione dal Gruppo;

- d. espulsione dal Gruppo;
- e. la irrogazione delle sanzioni deve essere comminata previo rispetto del principio di contraddittorio tra le parti.

È ammesso ricorso, anche per fatti nuovi, all'Assemblea del Gruppo avverso le sanzioni comminate.

Articolo 16 - Incarichi

È fatto divieto di ricoprire contemporaneamente più di una carica, tra quelle previste dal presente Regolamento, all'interno del Gruppo.

È altresì fatto divieto di ricoprire contemporaneamente più di una carica tra quelle previste dal presente Regolamento e quelle previste dal Regolamento del Senato.

Articolo 17 - Approvazione del Regolamento

Il presente Regolamento, nonché ogni sua successiva modifica, deve essere approvato con la maggioranza dei due terzi dei componenti del Gruppo.

Articolo 18 - Norme Finali

Per quanto non disciplinato dal presente Regolamento si osservano, se applicabili e compatibili, le disposizioni del Regolamento del Senato della Repubblica.

È consentito all'Ufficio di Presidenza adottare disposizioni attuative del presente Regolamento.